



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 dicembre 2023  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
SEC(2004) 1070**

---

---

**12104/04  
DCL 1**

**TRANS 277  
MAR 152  
AVIATION 160  
RECH 162**

### **DECLASSIFICAZIONE<sup>1</sup>**

---

del documento: ST 12104/04 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 6 settembre 2004

nuovo status: Pubblico

---

Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio al fine di autorizzare la Commissione ad avviare negoziati per istituire un accordo di cooperazione con l'Ucraina sullo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare per usi civili

---

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

---

<sup>1</sup> Documento declassificato dalla Commissione europea il 3 settembre 2023.

# RESTREINT UE



CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 6 settembre 2004 (29.09)  
(OR. en)

12104/04

---

Fascicolo interistituzionale:  
SEC(2004) 1070

---

RESTREINT UE

TRANS 277  
MAR 152  
AVIATION 160  
RECH 162

## NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine: Signora Patricia BUGNOT, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data di ricezione: 2 settembre 2004

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: **Raccomandazione della Commissione al Consiglio al fine di autorizzare la Commissione ad avviare negoziati per istituire un accordo di cooperazione con l'Ucraina sullo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare per usi civili**

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2004) 1070 defin.

All.: SEC (2004) 1070 defin.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 2.9.2004  
SEC(2004) 1070 definitivo

RESTREINT UE

**RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO**

**al fine di autorizzare la Commissione ad avviare negoziati per istituire un accordo di cooperazione con l'Ucraina sullo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare per usi civili**

DECLASSIFIED

## A. RELAZIONE

### 1. INTRODUZIONE

Nel gennaio 1998 la Commissione ha presentato una comunicazione dal titolo “Verso una rete transeuropea di posizionamento e navigazione comprendente una strategia europea per i sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS)”<sup>2</sup>. Il documento definisce una strategia per lo sviluppo di una rete integrata di strumenti di navigazione, che consenta di sfruttare al meglio la navigazione satellitare e garantire un servizio ottimale a tutta l’Europa, comprese le latitudini più settentrionali, ad un costo accettabile.

Il 10 febbraio 1999 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo “GALILEO - Partecipazione dell’Europa ad una nuova generazione di servizi di navigazione satellitare”<sup>3</sup>, che definiva una strategia per lo sviluppo di GALILEO, una componente europea del GNSS-2, articolata in quattro fasi: definizione, sviluppo e convalida, attuazione e fase operativa. GALILEO sarà un sistema indipendente ma completamente interoperabile con il sistema GPS statunitense e aperto alla cooperazione con altri paesi terzi.

Il 17 luglio 1999 il Consiglio ha adottato una risoluzione che accoglieva con favore la comunicazione della Commissione e invitava quest’ultima ad esaminare tutte le possibilità di cooperazione.

Il 5 aprile 2001 il Consiglio ha adottato una risoluzione<sup>4</sup> nella quale incentivava a proseguire, sotto il suo controllo politico, i contatti con Stati terzi interessati a contribuire allo sviluppo di GALILEO. Nel documento sollecitava inoltre l’attiva preparazione della WRC 2003 per consolidare i risultati conseguiti nella WRC 2000 definendo un adeguato approccio comune per lo spettro del sistema GALILEO.

In sintonia con le risoluzioni del Consiglio<sup>5</sup> la Commissione ha mantenuto contatti con paesi terzi e ha preso nota dell’interesse espresso dall’Ucraina a partecipare al sistema GALILEO.

In questo contesto e a seguito della dichiarazione congiunta Ucraina-UE riguardante la cooperazione sulla navigazione satellitare adottata nell’ottobre 2003 e dopo varie riunioni con i rappresentanti dell’Ucraina, questo paese ha espresso ufficialmente l’intenzione di avviare negoziati per giungere ad un accordo finale su GALILEO.

### 2. LA NAVIGAZIONE SATELLITARE IN UCRAINA

L’Ucraina è uno degli otto paesi della comunità spaziale mondiale che vanta un’importante esperienza e conoscenza tecnologica in materia di programmi spaziali e che ha raggiunto notevoli risultati nel campo delle applicazioni, delle apparecchiature, del segmento utenti e della tecnologia regionale GNSS.

---

<sup>2</sup> COM (98) 29 def. del 21 gennaio 1998.

<sup>3</sup> COM (1999) 54 def. del 10 febbraio 1999.

<sup>4</sup> Risoluzione del Consiglio su Galileo, GU C 157 del 30.5.2001.

<sup>5</sup> Risoluzione del Consiglio 1999/C 221/01 del 9 luglio 1999 e risoluzione del Consiglio su GALILEO 7918 dell’11 aprile 2001.

L'industria ucraina dello spazio figura tra i leader mondiali nella progettazione e nella produzione di razzi vettori (Zenit, Cyclon, Dnepr, Mayak, Svitiaz) e di componenti critici per il GNSS. I programmi spaziali sono diversificati e comprendono lo sviluppo, l'integrazione, il test e il funzionamento di satelliti e razzi vettori per satelliti.

Viste le limitazioni esistenti a livello di trasferimento di tecnologie nel settore spaziale, l'Ucraina ha sviluppato i propri sistemi spaziali (dalla progettazione al software e all'hardware) in modo da poter essere indipendente, senza dover importare pezzi o articoli "soggetti a restrizioni".

Le imprese ucraine operano nel settore dello sviluppo delle applicazioni e dei servizi. La tecnologia GNSS viene utilizzata in varie applicazioni ad uso civile come i trasporti, l'ambiente, l'agricoltura, l'ingegneria, le attività ricreative all'aperto e i sistemi di soccorso.

Parallelamente ai propri programmi spaziali, l'Ucraina si è dichiarata interessata a cooperare con l'Unione europea per lo sviluppo di GALILEO.

### **3. CONTATTI ESPLORATIVI TRA L'UCRAINA E L'UE**

Nel 1998 l'UE ha concluso un accordo di partenariato e cooperazione (APC) con l'Ucraina e da allora questo paese si sta attivando per partecipare ai progetti europei GNSS e ha portato il proprio contributo all'ESTB (*EGNOS System Test Bed*).

Nel corso del vertice di Yalta del 7 ottobre 2003 è stata adottata la dichiarazione congiunta Ucraina-UE sulla cooperazione nel settore della navigazione satellitare.

I servizi della Commissione hanno accolto l'invito del governo ucraino e il 21 giugno 2004 hanno presentato il programma GALILEO al governo dell'Ucraina e al settore industriale ucraino. La presentazione è stata seguita da contatti esplorativi sulla situazione e sugli obiettivi delle politiche di navigazione satellitare delle due parti e sulle possibili forme di cooperazione. Nel corso dei colloqui è stata confermata l'importanza dell'Ucraina nell'ambito del programma GALILEO (cfr. punto 5). È stato infine discusso in linea generale l'ambito di applicazione di un eventuale accordo di cooperazione tra l'UE e l'Ucraina, con l'obiettivo di proporre la conclusione alle rispettive autorità politiche.

In una lettera del 2 luglio 2004 l'Ucraina ha chiesto di avviare negoziati in merito ad un accordo di cooperazione su EGNOS/GALILEO.

### **4. COERENZA CON ALTRE POLITICHE COMUNITARIE**

La promozione di una rete di navigazione e posizionamento in Europa è uno dei perni della politica comunitaria volta a garantire la piena integrazione dell'infrastruttura di trasporto terrestre, marittimo e aereo per offrire servizi di navigazione sicuri, senza soluzioni di continuità, economici e compatibili con l'ambiente. Ai fini della realizzazione di tale rete sono utili le normative e le comunicazioni elencate di seguito:

- risoluzione del Consiglio (94/C/379/02), del 19 dicembre 1994, relativa al contributo europeo per lo sviluppo di un sistema globale di navigazione via satellite (GNSS);

- comunicazione della Commissione “I servizi di navigazione via satellite: un approccio europeo”, (COM (94) 248 def.);
- orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (decisione n. 1692/96/CE del 9 settembre 1996);
- decisione del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa all'accordo tra la Comunità europea, l'Agenzia spaziale europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea relativo al contributo europeo all'istituzione di un sistema globale di navigazione via satellite (GNSS);
- comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Verso una rete transeuropea di posizionamento e navigazione comprendente una strategia europea per i sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS)”, (COM (1998) 29 def.), conclusioni del Consiglio “Trasporti” del 17 marzo 1998 e risoluzione del Parlamento europeo sulla base della relazione dell'onorevole Langenhagen del 13 gennaio 1999 (A 4-0413/98);
- comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “GALILEO - Partecipazione dell'Europa ad una nuova generazione di servizi di navigazione satellitare”, (COM (1999) 54 def. del 10 febbraio 1999), e risoluzione del Consiglio del 17 giugno 1999<sup>6</sup>;
- comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “GALILEO”, (COM(2000) 750 def.), e risoluzione del Consiglio del 5 aprile 2001;
- comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Stato di avanzamento del programma GALILEO”, COM (2002) 518 def. del 24 settembre 2002;
- regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell'impresa comune GALILEO;
- regolamento (CE) n. 1321/2004<sup>7</sup> del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite;
- regolamento (CE) n. 1334/2000<sup>8</sup> del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, modificato da ultimo dal regolamento n. 2432/2001 del 20 novembre 2001 e dal regolamento n. 880/2002 del 27 maggio 2002;
- Libro bianco “Spazio: una nuova frontiera europea per un'Unione in espansione - Piano di azione per attuare una politica spaziale europea”, COM (2003) 673;
- comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Europa ampliata - Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali”, COM(2003) 104 def. dell'11.3.2003.

---

<sup>6</sup> Risoluzione del Consiglio, del 19 luglio 1999, sulla partecipazione dell'Europa ad una nuova generazione di servizi di navigazione satellitare - GALILEO - Fase di definizione.

<sup>7</sup> GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1

<sup>8</sup> GU L 159 del 30.6.2000, GU L 338 del 20.12.2001 e GU L 139 del 29.5.2002.

## 5. PROPOSTA DI QUADRO DI COOPERAZIONE CON L'UCRAINA

Il possibile quadro di cooperazione con l'Ucraina delineatosi nel corso dei colloqui preliminari dovrebbe comprendere la cooperazione multilaterale e industriale, le attività scientifiche e di ricerca, in particolare sulle questioni della normazione, il monitoraggio dell'integrità regionale e gli investimenti finanziari nel sistema GALILEO.

*Cooperazione multilaterale:* la cooperazione multilaterale dovrebbe, in via prioritaria, garantire il supporto dell'Ucraina all'iniziativa GALILEO nell'ambito di varie sedi internazionali quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e l'Ufficio per gli affari spaziali delle Nazioni Unite. L'Ucraina ha dichiarato di voler sostenere la posizione europea in materia di normazione e assegnazione delle frequenze al fine di promuovere il mercato per i servizi offerti dal sistema GALILEO.

*Cooperazione nel settore industriale:* in proposito l'Ucraina si è detta interessata a partecipare sia allo sviluppo dell'infrastruttura spaziale (bandi di gara indetti dall'Agenzia spaziale europea) sia alle attività del Sesto programma quadro di ricerca, soprattutto nell'ambito della normazione, della certificazione e dello sviluppo di varie applicazioni e di servizi a valore aggiunto.

Per l'Unione europea una cooperazione fruttuosa con l'Ucraina dovrebbe comportare l'adozione dei servizi GALILEO per le applicazioni per usi civili nel mercato GNSS del paese. L'Ucraina è infatti molto attiva nel settore dello sviluppo di applicazioni e servizi ed è pronta a promuovere GALILEO integrando questa tecnologia nei suoi prodotti.

Da vari anni imprese ucraine ed europee collaborano in campo industriale nel settore dello spazio. Esiste dunque già una solida base da cui partire per ampliare tale collaborazione in questo settore tanto importante per le due parti. L'accordo deve essere utilizzato per tutelare e rafforzare questo interesse e per arrivare ad una cooperazione maggiore tra le imprese delle due parti.

*Scienza:* l'UE e l'Ucraina hanno deciso di promuovere la cooperazione nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico per usi civili nel contesto dell'accordo di partenariato e cooperazione (APC, art. 58) che è in vigore dal 1998. Nel luglio 2004 è entrato in vigore un accordo bilaterale specifico in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, che agevola la partecipazione dell'Ucraina al Sesto programma quadro dell'UE e oltre. L'UE garantisce inoltre un sostegno finanziario alla cooperazione scientifica nell'ambito del Centro scientifico e tecnologico a carattere multilaterale dell'Ucraina (Science and Technology Centre in Ukraine - STCU) e attraverso l'INTAS, l'Associazione internazionale per la promozione della cooperazione con i ricercatori dei nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica. Un accordo di cooperazione con l'Ucraina per lo sviluppo di un GNSS per usi civili nell'ambito dell'accordo APC dovrebbe contribuire a promuovere e rafforzare ulteriormente tale collaborazione in settori scientifici mirati di importanza critica.

*Integrità regionale:* la componente dell'integrità regionale è molto importante in questo accordo; l'Ucraina ha infatti manifestato interesse ad installare sul suo territorio i sistemi terrestri EGNOS e GALILEO e a diventare così un centro di supporto tecnologico regionale per l'apparecchiatura terrestre del sistema GALILEO.

*Gestione e finanziamento:* la collaborazione nell'ambito di GALILEO dovrebbe comportare un'adeguata ripartizione dei costi per le fasi di sviluppo, convalida, attuazione e per la fase operativa del sistema di navigazione. La partecipazione dell'Ucraina alla fase di sviluppo di GALILEO dovrà inoltre tener conto anche dell'impresa comune GALILEO.

Occorre inoltre riservare un'attenzione particolare all'impegno dell'Ucraina a tutelare i diritti di proprietà intellettuale e a sostenere le attività multilaterali di non-proliferazione. Nell'ambito della cooperazione dovranno infine essere rispettate tutte le disposizioni sui controlli delle esportazioni, quali il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio modificato dai regolamenti (CE) n. 2432/2001 e 880/2002<sup>9</sup>.

## **6. SCADENZE PROPOSTE PER I NEGOZIATI**

Dopo la dichiarazione congiunta sulla cooperazione in materia di navigazione satellitare adottata nell'ottobre 2003 e dopo varie riunioni con i rappresentanti dell'Ucraina, quest'ultima ha ufficialmente espresso l'intenzione di proseguire i negoziati in vista di concludere un accordo definitivo su GALILEO.

Non appena approvate le direttive di negoziato i negoziati UE-Ucraina verrebbero avviati immediatamente per poterli concludere entro il 2004 e permettere al Consiglio di adottare l'accordo di cooperazione nei primi mesi del 2005.

## **7. COMPETENZA DELLA COMUNITÀ**

La Comunità è autorizzata ad assumere l'impegno internazionale di cui al presente documento a norma degli articoli 133 e 170 del trattato che istituisce la Comunità europea.

---

<sup>9</sup> GU L 159 del 30.6.2000, GU L 338 del 20.12.2001 e GU L 139 del 29.5.2002.

## B. RACCOMANDAZIONE

In considerazione di quanto precede,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RACCOMANDA:

- che il Consiglio la autorizzi ad avviare negoziati con l'Ucraina a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri per concludere un accordo relativo allo sviluppo di un sistema globale di navigazione via satellite (GNSS) per usi civili;
- che la Commissione conduca tali negoziati a nome della Comunità europea, conformemente al trattato, e che il Consiglio designi un comitato speciale incaricato di assisterla in tale compito;
- che il Consiglio adotti le direttive di negoziato allegate.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione*

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

### DIRETTIVE DI NEGOZIATO

La Commissione negozia con l'Ucraina un accordo di cooperazione sullo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per usi civili.

#### 1. FINALITÀ

La cooperazione comprenderà, nei limiti del possibile, gli elementi indicati di seguito riguardanti la navigazione, il posizionamento e la misurazione del tempo via satellite:

- cooperazione tecnico-scientifica;
- cooperazione industriale, in totale conformità con gli accordi di cooperazione e gli obblighi in vigore, compresi quelli in materia di non-proliferazione e di controlli delle esportazioni<sup>10</sup>;
- cooperazione internazionale tra gli operatori dei sistemi europei GNSS e le attività condotte dall'Ucraina sul GNSS;
- cooperazione per la pianificazione dei futuri sviluppi di un sistema GNSS per usi civili e per l'adozione di una strategia coordinata in vista della prossima generazione di GNSS ad usi civili;
- cooperazione economica e partecipazione finanziaria al programma GALILEO.

L'accordo definitivo non deve essere in contrasto con il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell'impresa comune GALILEO<sup>11</sup> e con il regolamento (CE) n. 1321/2004<sup>12</sup> del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite né con la struttura istituzionale che tali atti istituiscono.

La cooperazione di cui al presente accordo non riguarda le tecnologie e i prodotti nei seguenti settori:

- (a) tecnologie e prodotti sensibili soggetti a regolamentazione in materia di controllo delle esportazioni nell'UE, negli Stati membri dell'ESA, a norma dell'MTCR e dell'accordo di Wassenaar nonché riguardanti la crittografia e la sicurezza dei sistemi informatici (INFOSEC);
- (b) l'architettura di sicurezza del sistema GALILEO (segmento spaziale, segmento terrestre e segmento utenti);

---

<sup>10</sup> GU L 159 del 30.6.2000, GU L 338 del 20.12.2001 e GU L 139 del 29.5.2002, accordo di Wassenaar e regime di controllo delle tecnologie missilistiche (*Missile Technology Control Regime*, MTCR).

<sup>11</sup> GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.

<sup>12</sup> GU L246 del 20.7.2004, pag. 1.

- (c) le specifiche di controllo della sicurezza dei segmenti globali del sistema GALILEO;
- (d) i servizi pubblici regolamentati nelle fasi di definizione, sviluppo, implementazione, collaudo, valutazione e nella fase di esercizio (gestione e utilizzo).

Lo scambio con partner ucraini di informazioni classificate concernenti il sistema GALILEO potrà avvenire solo se l'UE e l'Ucraina concluderanno un accordo apposito in materia di sicurezza.

## **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Nell'ambito di un'eventuale cooperazione da parte dell'Ucraina nel corso delle fasi di sviluppo, attuazione e nella fase operativa di GALILEO, l'accordo sarà destinato a garantire in via prioritaria:

- (1) una cooperazione per lo sviluppo del mercato, l'individuazione dei fabbisogni degli utenti e la loro soddisfazione;
- (2) una cooperazione nelle sedi internazionali al fine di promuovere il coordinamento delle posizioni;
- (3) la cooperazione bilaterale sui temi delle frequenze, fatte salve le procedure comunitarie<sup>13</sup> o l'interoperabilità nell'utilizzo delle frequenze con altri sistemi GNSS (cioè il GPS), con il coordinamento della pianificazione delle frequenze al fine di consentire una coesistenza efficace e senza interferenze del sistema europeo e dell'eventuale futuro sistema GNSS dell'Ucraina nonché l'accesso alle frequenze di radionavigazione esistenti e previste per la navigazione satellitare;
- (4) collaborazione, se del caso, allo sviluppo di sistemi e di servizi;
- (5) cooperazione per la definizione e l'adozione di un regime adeguato di responsabilità civile applicabile al GNSS nel suo complesso;
- (6) definizione di un ambito di applicazione limitato per eventuali trasferimenti tecnologici che tenga conto degli accordi in materia di cooperazione e degli obblighi in vigore, compreso l'impegno in materia di non-proliferazione e di controlli delle esportazioni;
- (7) utilizzo dei segnali di GALILEO a fini aperti, commerciali e di soccorso.

L'accordo riguarderà inoltre, in particolare:

---

<sup>13</sup> La politica dell'UE in materia di spettro radio è fondata sulla decisione n. 676/2002/CE (Decisione spettro radio) che definisce le modalità di coordinamento in materia di spettro radio a livello di UE, comprese le competenze della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) riguardo agli aspetti tecnici e la rappresentanza degli interessi dell'UE in sede di Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

- (8) la cooperazione bilaterale riguardante sistemi a base terrestre e spaziale interoperabili con GALILEO e la promozione multilaterale di tali sistemi, al fine di contribuire alla realizzazione di una futura rete internazionale di monitoraggio dell'integrità e alla sua successiva evoluzione, onde istituire una rete complementare di sistemi regionali intesa ad aumentare e a monitorare l'integrità;
- (9) la cooperazione finalizzata a favorire la definizione di un'adeguata pianificazione di radionavigazione;
- (10) consultazioni al fine di coordinare le strategie sul recupero dei costi;
- (11) le condizioni e le modalità per la cooperazione industriale;
- (12) la promozione dello sviluppo delle applicazioni GALILEO nel mercato ucraino e dell'accesso alle stesse;
- (13) i diritti di proprietà intellettuale per GALILEO;
- (14) la cooperazione finalizzata allo sviluppo e all'attuazione di una politica di normazione e di una metodologia di certificazione<sup>14</sup> applicabili alle attrezzature e ai servizi di soccorso e altre applicazioni; tali attività comprenderanno la valutazione di norme, tecniche di verifica e convalida e dei risultati ottenuti, la gestione e la manutenzione dei sistemi, procedure operative e prestazioni di navigazione;
- (15) la formazione e lo scambio di scienziati;
- (16) possibilità di investimenti ucraini nel sistema GALILEO.

### **3. EVOLUZIONE**

Nell'accordo sarà inclusa una procedura semplificata che consenta l'adeguamento tecnico dell'accordo alla luce dell'evoluzione della situazione.

### **4. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DENUNCIA DELL'ACCORDO**

L'accordo deve prevedere anche un regime per la risoluzione delle controversie che tenga conto del meccanismo di composizione delle controversie istituito dall'accordo APC e stabilire disposizioni adeguate per consentire eventualmente alle parti di denunciare l'accordo medesimo.

La Commissione deve riferire al Consiglio in merito all'esito dei negoziati e ad ogni eventuale problema che possa insorgere nel corso dei negoziati.

---

<sup>14</sup> Tenuto conto della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.